

PARTE GENERALE

Art. 1 Mercato del Lavoro

Le parti considerano essenziale per il consolidamento del comparto delle costruzioni attivare interventi che favoriscano la trasparenza del mercato, l'efficienza e la produttività delle imprese, la flessibilità e qualificazione professionale del fattore lavoro.

In tale ambito le parti attribuiscono carattere prioritario alla diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché al rispetto dei deliberati contrattuali in materia di trattamento normativo ed economico del personale.

Convengono pertanto sull'importanza del rafforzamento della collaborazione già attivata con organi di vigilanza ed istituti assicurativi e previdenziali funzionale all'acquisizione di tutti gli elementi e dati conoscitivi utili a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare nella provincia e la conseguente concorrenza sleale tra le imprese e che ha trovato nell'adozione della procedura del D.U.R.C. una sua concreta realizzazione.

Si impegnano di conseguenza a promuovere in sede locale appositi protocolli di intesa con gli organismi di vigilanza e gli istituti previdenziali che valorizzino ulteriormente il ruolo della Cassa Edile di Vicenza quale soggetto certificatore della regolarità, ai fini contrattuali, assicurativi e previdenziali, delle imprese esecutrici nella provincia, anche per singole fasi lavorative, di lavori sia pubblici che privati. Questo anche con riguardo ad eventuali possibili future normative, nazionali o di altro livello, che condizionino a tali presupposti di regolarità anche il rilascio dei certificati di agibilità delle singole opere ovvero che individuino, anche su base sperimentale per territorio, parametri di congruità della manodopera impiegata quali presupposti per il rilascio dello stesso D.U.R.C.

Ferma restando la validità del sistema di informazioni quale definito nel c.c.n.l. edilizia industriale, le parti confermano altresì di mantenere aperto un tavolo paritetico provinciale per l'analisi del mercato del lavoro, che avrà sede presso l'Associazione Industriali della provincia di Vicenza e sarà composto dalle parti firmatarie del presente accordo (tre rappresentanti della Sezione Costruttori Edili e tre rappresentanti delle Organizzazioni Provinciali Sindacali di settore).

Il tavolo si avvarrà per le sue analisi dei dati e degli strumenti forniti dagli organismi paritetici di settore fermo restando che tale tavolo non potrà comportare la creazione di alcun onere a carico delle imprese della Sezione.

Agli incontri che avranno di norma periodicità trimestrale, in relazione ai temi trattati dovranno partecipare, in qualità di invitati, i Presidenti e i Vice Presidenti della Cassa Edile di Vicenza, del Centro di Formazione per le maestranze edili "A. Palladio" e del C.P.T. della provincia di Vicenza.

Gli incontri avranno l'obiettivo di individuare le iniziative più opportune per favorire la trasparenza del mercato del lavoro ed il contenimento dei fenomeni di abusivismo e lavoro irregolare, tramite un sistema di collaborazione ed informazione con le stazioni appaltanti, le autorità e gli enti preposti al rilascio di concessioni edilizie e/o autorizzazioni per l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura.

Art. 2 Formazione per la sicurezza

Le parti riconfermano che la formazione e l'addestramento in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sono componente inscindibile del miglioramento culturale e professionale delle maestranze edili.

In coerenza con tale premessa impegnano il Centro Edile "A. Palladio" ed il C.P.T. ad elaborare in comune ogni attività di formazione relativa alla diffusione e miglioramento della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, per predisposizione su base semestrale/annuale di un programma mirato di corsi rivolti ai lavoratori delle aziende edili che sarà portato a conoscenza delle parti stipulanti.

Varrà al riguardo tutto quanto previsto al punto B) dell'art. 90 del vigente c.c.n.l. edilizia industriale, fatta eccezione per quanto concerne l'allocazione dei corsi e la loro previsione nell'ambito dell'ordinamento scolastico.

Nel corso della vigenza del presente contratto le parti stipulanti valuteranno la possibilità di concentrare in un unico Ente paritetico le attività di formazione professionale dei lavoratori e di consulenza ed assistenza per la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione infortuni nelle unità produttive attualmente ripartite tra il Centro Edile "A. Palladio" ed il C.P.T. di Vicenza; quanto sopra senza che da ciò ne derivino aggravii di costi per le imprese della Sezione nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Nazionale 31 maggio 2005 sui livelli di contribuzione agli Organismi paritetici di settore.

I corsi verranno destinati preferenzialmente ai dipendenti designati rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nonché alle altre figure professionali individuate ai sensi del comma 6 dell'art. 87 del vigente c.c.n.l. edilizia industriale.

Art. 3 Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni e l'Igiene sul lavoro nel settore Edile della provincia di Vicenza

Le parti considerano impegno irrinunciabile ed elemento di qualificazione delle imprese del settore la promozione ed attuazione di concrete iniziative volte a favorire la diffusione della cultura della prevenzione infortuni e della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Giudicano in termini positivi l'operato del C.P.T. per la prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro, che ha già contribuito a diffondere una maggiore cultura della sicurezza con evidenti risultati concreti.

Individuano pertanto in tale Comitato lo strumento essenziale per il conseguimento di tali risultati ed intendono consolidare la sua attività e darvi veste maggiormente organica, nel rispetto dei programmi di formazione che verranno elaborati in sede nazionale dagli organismi paritetici ed in particolare dal Formedil.

Convengono pertanto che il C.P.T., entro il mese di gennaio di ciascun anno della sua attività, elabori un progetto globale di iniziative sul quale misurare l'effettiva realizzazione dei propri obiettivi, dando in ordine a ciò informazione alle parti stipulanti.

Tali iniziative, che per la parte riguardante la formazione in materia di sicurezza del personale dovranno essere elaborate in comune con il Centro Edile "A. Palladio", potranno prevedere anche il coinvolgimento dei Servizi SPISAL delle Ulss della provincia.

Per lo svolgimento della propria attività il C.P.T. si avvarrà di consulenti tecnici esterni

di comune gradimento delle parti e comprovata professionalità.

Numero, incarichi e limiti anche economici d'intervento dovranno essere definiti congiuntamente in sede di Comitato.

Le parti verificheranno la possibilità di potenziare ulteriormente l'organico dei tecnici del C.P.T., attivando in collaborazione con gli SPISAL della provincia percorsi formativi mirati all'addestramento di consulenti che utilizzino tecniche di intervento in cantiere conformi agli indirizzi adottati dagli stessi SPISAL nella loro attività di vigilanza istituzionale.

Il Comitato stesso censirà, con la collaborazione delle parti firmatarie, la presenza di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza al fine di verificarne e promuoverne la diffusione, anche al fine di consentire alle parti stipulanti di esaminare ai termini del comma 5 dell'art. 87 del c.c.n.l. l'opportunità di addivenire alle intese ivi previste.

Le parti stipulanti demandano ai propri rappresentanti nel C.P.T di verificare la regolarità dei flussi di finanziamento riscossi tramite la Cassa Edile di Vicenza.

Nel corso della vigenza del presente accordo le parti si incontreranno per verificare l'adeguatezza del contributo di finanziamento del C.P.T. in relazione anche al rapporto realizzatosi tra risorse impiegate e risorse disponibili.

In tale quadro, le parti riconoscono nei Comitati Paritetici Territoriali per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di lavoro lo strumento fondamentale di attuazione nei territori provinciali delle politiche della sicurezza e di svolgimento dell'attività di prevenzione, consulenza, formazione e informazione sulle tematiche della sicurezza per le maestranze, e per le imprese e per i preposti.

Allo scopo pertanto di rendere l'azione del Comitato stesso il più possibile efficace, tempestiva e capillare, le parti confermano la propria volontà di consolidarne e rafforzarne l'attività agendo lungo le seguenti linee:

a) proseguire e portare a compimento il coordinamento con gli enti ed i soggetti istituzionalmente investiti di competenze nel campo della sicurezza sul lavoro, anche al fine di individuare protocolli comuni condivisi e reciprocamente riconosciuti in merito all'espletamento delle visite nei cantieri, e attivando a tal fine un "tavolo unico" per la vigilanza nei cantieri in ogni provincia;

b) proseguire nell'attività di promozione e di divulgazione dell'azione del C.P.T., anche quale strumento di supporto delle stazioni appaltanti operanti nella provincia di Vicenza, dando concreta attuazione ai protocolli d'intesa stipulati o in corso di stipulazione tra le parti sociali e le amministrazioni committenti della provincia;

c) rendere il C.P.T. l'organismo paritetico della sicurezza di riferimento nel settore edile per tutti i soggetti operanti nella stessa provincia di Vicenza, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana, cooperativistica delle imprese e costituire un coordinamento stabile tra i C.P.T. provinciali veneti dell'industria delle costruzioni che operi per un interscambio delle pratiche e delle esperienze realizzate, allo scopo di rendere efficace ed omogenea l'attività corrente e per coltivare rapporti con le istituzioni regionali;

d) le parti, a conferma della volontà di estendere ed ampliare la capacità operativa dei C.P.T. provinciali del Veneto nell'ambito del sistema regionale di prevenzione e sicurezza in edilizia ed anche al fine di potenziare le professionalità che fanno capo agli stessi, convengono di esaminare la possibilità di addivenire, in sede regionale e o provinciale, ad un accordo che venga condiviso e sottoscritto da tutte le rappresentanze territoriali datoriali e sindacali, in forza del quale la struttura dei C.P.T. provinciali sia ampliata con l'inserimento in via sperimentale di un "tecnico" per provincia che avrà

funzioni equipollenti a quelle proprie dell'R.L.S.T.

Tale figura sarà individuata a livello provinciale dal C.P.T. nell'ambito di una rosa di candidati proposta congiuntamente, in ogni provincia, dalle Organizzazioni Sindacali Regionali e/o Provinciali di categoria, e dovrà essere dotata di specifica e documentabile professionalità, competenza ed esperienza in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro.

Tale figura potrà operare nel territorio solo dopo il completamento di un qualificato percorso formativo predisposto dagli stessi C.P.T. provinciali e condiviso a livello regionale dalle OO.SS. e datoriali edili.

Tale tecnico assumerà le funzioni sopra evidenziate per i 12 mesi successivi all'avvenuto conseguimento dell'idoneità operando al fianco dei tecnici abilitati dei C.P.T.

Agli stessi C.P.T. farà carico l'onere relativo all'entità del trattamento economico da convenire congiuntamente a livello regionale e/o provinciale.

In attesa che tale sperimentazione divenga operativa, in quanto condivisa a livello regionale e/o provinciale, le parti, al fine di predisporre le risorse presumibilmente necessarie a coprire economicamente l'attività di tale "tecnico" nella provincia di Vicenza negli stessi limiti e modalità previste per i tecnici del C.P.T., convengono che presso la Cassa Edile di Vicenza sia istituito un fondo provvisorio di accantonamento, denominato "Fondo finanziamento tecnico della sicurezza", la cui dotazione provvisoria sarà di ammontare pari ad € 40.000.

Le risorse a tale titolo accantonate saranno devolute, fino ad esaurimento, per il finanziamento dell'attività del tecnico della sicurezza, non appena detta sperimentazione diventerà operativa nel territorio provinciale a seguito della sottoscrizione delle richiamate intese a livello regionale e/o provinciale.

Le parti convengono peraltro di rincontrarsi per valutare la cessazione o meno di tale fondo di accantonamento provvisorio, in relazione all'avvio o meno a livello regionale e/o provinciale della sperimentazione cui le risorse accantonate sono preordinate.

Art. 4 Formazione Professionale

Le parti confermano il comune convincimento circa l'importanza della formazione professionale per i lavoratori operanti o da inserire nel settore ed il ruolo fondamentale che a tali fini per l'intero settore deve svolgere il Centro Edile "A. Palladio" di Vicenza.

A tale proposito le parti indirizzano il Consiglio di Amministrazione della Scuola Edile ad organizzare corsi specificatamente rivolti alla formazione degli apprendisti, dei lavoratori somministrati e del personale extracomunitario.

Al fine di favorire la più estesa partecipazione dei lavoratori a corsi di formazione e/o aggiornamento professionale (in particolare quelli promossi dal Centro Edile "A. Palladio") le parti convengono che ove le aziende comandino i lavoratori, fuori dell'orario di lavoro e/o nella giornata del sabato, alla frequenza di tali corsi, per le ore di frequenza svolte in orario extralavorativo e debitamente certificate venga riconosciuta ai lavoratori un'indennità di frequenza commisurata alla normale retribuzione corrispondente al tempo di partecipazione e nel limite massimo di 32 ore annue.

Le parti convengono che, poiché la quantificazione di tale indennità è stata effettuata dalle parti in modo omnicomprendivo di ogni sua quota di incidenza essa non avrà incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti di alcun genere e su di essa non venga computata per il personale operaio la percentuale di

cui all'art. 18 regolamentazione operai del vigente c.c.n.l. industria edile, tenendo conto che per tale personale le parti hanno già tenuto conto dell'incidenza delle maggiorazioni per ferie, gratifica natalizia e riposi annui né tale indennità avrà incidenza sul T.F.R. ex art. 2120 - 2° comma c.c.

Resta inoltre fermo che il tempo di frequenza dei corsi in orario sia lavorativo che extralavorativo non è da considerarsi lavoro effettivo a nessun effetto di legge e/o di contratto e non è pertanto utile al raggiungimento dell'orario massimo giornaliero e settimanale di legge e di contratto.

Le parti riconoscono al Formedil la funzione di coordinamento dell'attività svolta dagli Istituti di formazione ed addestramento professionale e ritengono utile, anche a livello regionale, ogni forma di armonizzazione tra le varie Scuole Edili che possa favorire la più elevata qualificazione professionale delle maestranze.

Il contributo di cui all'art. 91 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 resta fissato nella misura dello 0,50%, riscosso tramite la Cassa Edile di Vicenza da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24 del contratto stesso, riservandosi le parti di deliberare, previo accordo, l'eventuale modifica di tale misura di contribuzione in rapporto alle effettive esigenze ed iniziative di formazione professionale che le parti congiuntamente ritenessero necessarie.

Art. 5 Multe disciplinari

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento del danno, applicate a norma dell'art. 99 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 è devoluto a favore della Cassa Edile o del Centro per la formazione professionale delle maestranze edili ed affini "A. Palladio".

Art. 6 Anticipo Indennità Inail

Per gli infortuni sul lavoro avvenuti in azienda e /o in cantiere l'azienda corrisponderà, alla scadenza dei singoli periodi di paga, l'indennità di infortunio a carico dell'INAIL a condizione che dette anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito dall'Istituto medesimo il loro sollecito rimborso, in ogni caso non oltre i 60 giorni dalla chiusura della pratica, tramite la stipula della convenzione prevista dall'art. 70 del T.U. n. 1124/65.

L'erogazione in via anticipata dell'indennità avverrà a condizione che l'infortunio sia riconosciuto dall'INAIL.

L'azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli nel caso in cui l'erogazione dell'indennità da parte dell'INAIL non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del lavoratore stesso.

Art. 7 Mensa

Nei confronti dei lavoratori tutti addetti ai cantieri temporanei ove venga fornito il servizio di mensa, sia esso diretto, sia a mezzo di società specializzate, sia a mezzo di convenzioni con luoghi di ristorazione, l'azienda concorrerà alle spese di vitto, in misura non superiore a € 10,00 (euro dieci/00) a decorrere dal 1° gennaio 2007.

In adesione alle linee guida dettate dalla Regione Veneto per l'attuazione dell'art. 15 della legge quadro n. 125/2001 che impone il divieto di assunzione e di

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro, le convenzioni escluderanno la fornitura di bevande alcoliche.

Il servizio di mensa potrà essere fruito dal singolo lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa si svolge per almeno cinque ore, con presenza nel cantiere di lavoro dopo la pausa meridiana.

Ove non sia attivato il servizio di mensa ovvero per l'ubicazione del cantiere esso non sia utilizzabile o non siano stati messi a disposizione del personale servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo di buoni pasto, al personale medesimo verrà corrisposta un'indennità sostitutiva di mensa per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa, quale definita al comma precedente, in misura non inferiore a € 5,29 (euro cinquevirgolaventinove) giornaliera a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Tale importo dell'indennità sostitutiva di mensa resterà in vigore per tutto l'arco di vigenza del presente contratto provinciale di lavoro.

La predetta indennità non sarà comunque dovuta ai lavoratori che potendo utilizzare il servizio di mensa istituito dall'impresa non intendano fruirne.

Sull'indennità sostitutiva di mensa non sarà computata la percentuale di cui all'art. 18 del vigente c.c.n.l. industria edile regolamentazione operai, poichè l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa è stato già quantificato dalle parti in misura omnicomprensiva di ogni propria incidenza.

Le parti convengono che i trattamenti di cui al presente articolo trovano applicazione solo per i lavoratori per i quali non ricorrono i presupposti contrattuali per l'erogazione del trattamento di trasferta.

Art. 8 Nota a verbale

Ove, durante l'arco di vigenza del presente accordo integrativo provinciale intervengano modifiche normative, che estendano il regime di esenzione da imponibilità contributiva e fiscale a qualsiasi trattamento corrisposto ai lavoratori interessati da mobilità nei cantieri temporanei siti all'interno del territorio comunale, le parti si incontreranno per valutare la situazione.

Art. 9 Elemento Economico Territoriale

In conformità all'accordo nazionale 23 marzo 2006, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 38 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 nonché dall'art. 2 del d.l. 25 marzo 1997 n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997 n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal c.c.n.l. 20 maggio 2004 – le Parti sottoscritte terranno conto dell'andamento del settore edile e dei suoi risultati, con specifico riguardo ai seguenti indicatori provinciali e regionali:

- numero delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Vicenza;
- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Vicenza;
- numero di ore denunciate alla Cassa Edile di Vicenza;
- monte salari denunciato alla Cassa Edile di Vicenza;

- numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate dall'INPS per mancanza di lavoro nel settore;
- numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati (dati CRESME);
- importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati (dati CRESME);
- numero delle notifiche preliminari inoltrate ai sensi del D.lgs. 494/96 quale ricavabile dai dati in possesso della Regione Veneto e della rete degli SPISAL del territorio provinciale.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, entro il mese di dicembre dell'anno solare precedente, nel rispetto dei limiti di cui all'accordo nazionale del 23 marzo 2006.

La determinazione annuale in via definitiva del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da tenersi entro lo stesso mese di dicembre di ogni anno di competenza, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre / 30 settembre immediatamente precedente con l'andamento medio annuale del settore ed i suoi risultati nel periodo 1° ottobre 2004 / 30 settembre 2006, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per l'analisi dell'andamento degli indicatori di settore per tutta la vigenza del presente contratto integrativo provinciale di lavoro.

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

Le parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

- acquisendo i dati relativi agli indicatori territoriali;
- acquisendo informazioni dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sull'attendibilità - per il periodo considerato - degli indicatori;
- individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.

Una volta verificata l'attendibilità degli stessi dati, ove dall'esame emerge l'esistenza di andamenti positivi in almeno quattro degli indicatori territoriali come sopra individuati, ovvero tale esame confermi che almeno quattro indicatori si attestino con flessioni non superiori al 10%, si considereranno verificati i presupposti per l'erogazione dell'E.E.T. e le parti definiranno quindi l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame formalizzando, sulla base di una valutazione complessiva anche in relazione ai risultati globali di tendenza desumibili dagli indicatori oggetto di analisi, le intese raggiunte.

Le parti all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'elemento economico territoriale di cui all'art. 12 del c.c.n.l. del 20 maggio 2004 viene stabilito nella misura del 3% dei minimi di paga base e stipendio in vigore alla data del 1° marzo 2006; a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per il residuo periodo di vigenza del contratto la misura sarà elevata al 7% dei minimi di paga base e stipendio sempre in vigore alla data del 1° marzo 2006.

In conformità alle previsioni contenute nell'Accordo nazionale del 23 marzo 2006, dal 1° gennaio 2007 il 50% degli importi di E.E.T. già erogati in forza dell'accordo nazionale del 29 gennaio 2002 in misura del 14% dei minimi di paga e di stipendio in vigore al 1° gennaio 2003, saranno conglobati nell'indennità territoriale di settore degli

operai e del premio di produzione per gli impiegati.

Il conglobamento del residuo 50% nell'indennità territoriale di settore degli operai e del premio di produzione per gli impiegati avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Relativamente all'anno 2007, gli importi definiti in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – sommati al 50% del vecchio E.E.T non ancora conglobato nell'indennità territoriale di settore degli operai e del premio di produzione per gli impiegati - ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale, salvo successiva conferma, e successivamente definiti in via di conferma assumeranno i seguenti importi massimi:

A) Impiegati e Apprendisti Impiegati Professionalizzanti (Importi mensili)		
Quadri ed impiegati 7° livello 1^ cat. Super	€	105,72
Impiegati 6° livello 1^ cat.	€	95,74
Impiegati 5° livello 2^ cat.	€	79,29
Impiegati 4° livello assistenti tecnici	€	74,00
Impiegati 3° livello 3^ cat.	€	68,71
Impiegati 2° livello 4^ cat.	€	61,85
Impiegati 1° livello 4^ cat. 1° impiego	€	52,86

B) Apprendisti Impiegati ex L. 196/97 (Importi mensili)		
Apprendisti impiegati 1° semestre	€	41,23
Apprendisti impiegati 2° semestre	€	44,64
Apprendisti impiegati 3° semestre	€	48,10
Apprendisti impiegati 4° semestre	€	51,54
Apprendisti impiegati 5° semestre	€	54,97
Apprendisti impiegati 6° semestre	€	58,41

C) Operai e Apprendisti Operai Professionalizzanti (Importi orari)		
Operaio 4° livello super specializzato	€	0,43
Operaio 3° livello specializzato	€	0,40
Operaio 2° livello qualificato	€	0,36
Operaio 1° livello comune	€	0,30
Custodi, guardiani e portinai	€	0,27
Guardiani con alloggio	€	0,24

D) Apprendisti Operai ex L. 196/97 (Importi orari)		
Apprendisti operai 1° semestre	€	0,21
Apprendisti operai 2° semestre	€	0,23
Apprendisti operai 3° semestre	€	0,25
Apprendisti operai 4° semestre	€	0,27
Apprendisti operai 5° semestre	€	0,29
Apprendisti operai 6° semestre	€	0,30

Dal 1° gennaio 2008 e per tutta la residua vigenza del contratto provinciale gli importi erogabili in via presuntiva sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – quale anticipo dell'elemento economico territoriale e successivamente definiti in via di conferma assumeranno a seguito del conglobamento del residuo 50% del vecchio E.E.T. nell'indennità territoriale di settore degli operai e del premio di produzione per gli impiegati i seguenti importi massimi:

A) Impiegati e Apprendisti Impiegati Professionalizzanti (Importi mensili)		
Quadri ed impiegati 7° livello 1° cat.super	€	83,80
Impiegati 6° livello 1^ cat.	€	75,42
Impiegati 5° livello 2^ cat.	€	62,85
Impiegati 4° livello assistenti tecnici	€	58,66
Impiegati 3° livello 3^ cat.	€	54,47
Impiegati 2° livello 4^ cat	€	49,02
Impiegati 1° livello 4^ cat. 1° impiego	€	41,90

B) Apprendisti Impiegati (Importi mensili)		
Apprendisti impiegati 1° semestre	€	32,68
Apprendisti impiegati 2° semestre	€	35,41
Apprendisti impiegati 3° semestre	€	38,13
Apprendisti impiegati 4° semestre	€	40,85
Apprendisti impiegati 5° semestre	€	43,58
Apprendisti impiegati 6° semestre	€	46,30

C) Operai e Apprendisti Operai Professionalizzanti (Importi orari)		
Operaio 4° livello super specializzato	€	0,34
Operaio 3° livello specializzato	€	0,32
Operaio 2° livello qualificato	€	0,28
Operaio 1° livello comune	€	0,24
Custodi, guardiani e portinai	€	0,22
Guardiani con alloggio	€	0,19

D) Apprendisti Operai (Importi orari)		
Apprendisti operai 1° semestre	€	0,17
Apprendisti operai 2° semestre	€	0,18
Apprendisti operai 3° semestre	€	0,20
Apprendisti operai 4° semestre	€	0,21
Apprendisti operai 5° semestre	€	0,23
Apprendisti operai 6° semestre	€	0,24

Le parti convengono infine di mantenere fino al 31 dicembre 2006 l'efficacia dell'articolazione fissata nel c.c.n.l. 29 gennaio 2000 per la determinazione dell'E.E.T. e del suo tetto massimo stabilito dal richiamato c.c.n.l. e quindi, confermano la fissazione

del predetto E.E.T. in via provvisoria per il 2006, nella misura del 14% rispetto alle tabelle di paga correnti al 1° gennaio 2003, riservandosi di confermarne la misura in occasione della verifica dei parametri consuntivi entro il mese di dicembre 2006, sempre in relazione ai parametri base 1° ottobre 1999 – 30 settembre 2002.

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale, quale definita con il presente accordo, è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge n. 135 del 23 maggio 1997, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

Art. 10 Armonizzazione salario "vecchi" apprendisti assunti ai sensi della legge 196/1997

Le parti recependo le indicazioni emerse in sede nazionale circa l'opportunità di procedere, per gli apprendisti assunti entro il 3 aprile 2005 ai sensi della legge 196/1997, ad adeguamenti dei livelli retributivi volti alla loro armonizzazione tendenziale con i più favorevoli trattamenti previsti per gli apprendisti assunti dal 4 aprile 2005 secondo la disciplina di cui al D.lgs. 276/2003 e successive delibere della Regione Veneto; ritenendo peraltro che tale armonizzazione vada temporalmente modulata tenendo conto dell'insistenza, sul territorio provinciale, di regolamentazioni contrattuali differenziate in materia di apprendistato e della conseguente necessità di non creare differenziali eccessivi dei costi gestionali tra i diversi operatori del settore edile provinciale, convengono quanto segue:

a decorrere dal 1° gennaio 2007 il trattamento retributivo riconosciuto al personale apprendista operaio o impiegato, assunto entro il 3 aprile 2005, sarà pari a:

- per gli apprendisti operai: al trattamento economico previsto per gli operai inquadrati al 1° livello fermo restando il mantenimento, se di miglior favore, del trattamento retributivo maturato o maturando, di cui alla precedente regolamentazione;
- per gli apprendisti impiegati: al trattamento economico previsto per gli impiegati inquadrati al 1° livello fermo restando il mantenimento, se di miglior favore, del trattamento retributivo maturato o maturando, di cui alla precedente regolamentazione;

Le parti convengono altresì che, fino all'entrata in vigore della regolamentazione relativa all'apprendistato in diritto/dovere di formazione di cui all'art. 48 del D.lgs 276/2003, sempre tenendo conto della necessità di modulare l'armonizzazione dei trattamenti normativi e retributivi per gli apprendisti assunti ai sensi della legge 196/1997 in ragione dell'insistenza sul territorio provinciale di più regolamentazioni contrattuali in materia di apprendistato, ferme restando comunque le modalità temporali di armonizzazione della paga convenuta con il presente accordo, nei confronti degli apprendisti minorenni, assunti successivamente al 31 luglio 2006, la durata del rapporto di apprendistato non potrà comunque superare i 3 anni, confermandosi invece la precedente maggiore durata per gli apprendisti minorenni assunti ai sensi della legge 196/1997 fino al 31 luglio 2006.

Tale disciplina troverà applicazione salvo eventuali diverse previsioni legislative, o contrattuali nazionali, che dovessero sopravvenire nell'arco di vigenza della presente contrattazione integrativa provinciale

Art. 11 Abrogazione accordi integrativi provinciali precedenti

Le parti concordano di abrogare con effetto 1° gennaio 2007 tutti gli accordi integrativi provinciali precedenti, che pertanto con pari data cesseranno di avere vigore.

Art. 12 Estensione dei contratti stipulati con altre associazioni datoriali

Qualora le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo dovessero in futuro concordare con altra organizzazione datoriale e per lo stesso settore merceologico condizioni complessive sia retributive che normative, a livello provinciale e/o regionale, meno onerose di quelle previste dal presente accordo, tali condizioni si intenderanno automaticamente estese alle aziende rappresentate dall'Associazione Industriali di Vicenza.

Art. 13 Protocollo sul costo del lavoro

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro trova il suo presupposto di stipulazione nel Protocollo del 23 luglio 1993 sul costo del lavoro, al quale fa coerentemente riferimento per quanto concerne la politica dei redditi ed i principi relativi alla contrattazione di secondo livello nonché per i riflessi positivi che ne possono derivare per il rilancio del comparto delle costruzioni; pertanto anche nel presupposto di ottenere sull'elemento economico territoriale di cui all'articolo "E.E.T." del presente accordo le agevolazioni contributive di cui all'art. 2 della legge n. 135 del 23 maggio 1997 alle quali è condizionato il riconoscimento del predetto elemento economico.

Riconoscono che il predetto Protocollo assegna alle parti sociali un ruolo insostituibile nell'individuazione ed attuazione delle azioni che possono favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale.

Art. 14 Moratoria contrattuale

Il presente accordo entra in vigore, salvo quanto diversamente disposto da singoli articoli, il 1° gennaio 2007 ed avrà durata pari a quella prevista dalla contrattazione nazionale. Le parti si danno atto che l'erogazione come definita al punto E.E.T. ha caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento di esenzione contributiva previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dall'art. 2 della legge 28 maggio 1997 n. 135 e che il presente accordo avviene in applicazione degli artt. 12, parte operai e 47, parte impiegati, del c.c.n.l. 20 maggio 2004 cui fanno integralmente riferimento; il presente accordo definisce compiutamente quanto richiesto con lettera FILCA CISL, FILLEA CGIL, FENEAL UIL del 21 marzo 2006 e quindi definisce gli effetti della negoziazione di secondo livello sino a tutto il 31 dicembre 2009; pertanto sino a tale ultima data nessun altro onere economico potrà essere posto, per effetto di contrattazione integrativa, a carico delle aziende vincolate al rispetto del presente accordo; ciò anche in ottemperanza alle intese nazionali al riguardo che si intendono qui assunte a base dei rapporti negoziali.

PARTE OPERAI

Art. 1 Indennità territoriale di settore

Le parti riconfermano che l'indennità territoriale di settore è definitivamente consolidata nelle misure lorde orarie di cui alla seguente tabella, al netto degli importi del vecchio E.E.T. che saranno conglobati secondo le modalità e tempistiche stabilite nell'articolo "Elemento Economico Territoriale":

Operaio IV livello	€	0,70
Operaio III livello	€	0,65
Operaio II livello	€	0,60
Operaio I livello	€	0,53
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti (art. 6 c.c.n.l. 20 maggio 2004)	€	0,47
Custodi, portinai e guardiani con alloggi (art. 6 c.c.n.l. 20 maggio 2004)	€	0,41

Tali misure assorbono integralmente la previgente indennità di trasporto e, fino a concorrenza, ogni eventuale ulteriore trattamento, riconosciuto anche a livello individuale o aziendale, non avente esplicito carattere di non assorbibilità ovvero connessione a specifiche mansioni.

Art. 2 Ferie

In attuazione dell'art. 15 del c.c.n.l. del 20 maggio 2004 si concorda che nel periodo estivo, nel mese di agosto, agli operai di norma verrà concesso di godere di un periodo di ferie collettive di due settimane consecutive.

Il godimento di una terza settimana avverrà di norma nel periodo invernale.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme dell'art. 15 del c.c.n.l.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio dovranno essere godute in periodi concordati tra datore di lavoro e lavoratore; le parti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 266/2003 come modificato dal D.Lgs. 213/2004 convengono peraltro che le ferie residue debbano essere godute non oltre i 30 mesi successivi all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) di maturazione.

L'epoca delle ferie collettive sarà di massima stabilita dall'impresa, previo esame con le R.S.U. e comunicata entro il 31 maggio di ciascun anno.

In casi di ferie frazionate, 5 giorni equivalgono ad 1 settimana.

Art. 3 Orario di lavoro

Ferme restando le disposizioni contrattuali e di legge con le relative deroghe ed eccezioni, ai sensi dell'art. 5 del c.c.n.l. 20 maggio 2004, l'impresa ripartirà l'orario contrattuale di lavoro nei seguenti quadrimestri, informandone le R.S.U. e/o le OO.SS. stipulanti:

- 1° gennaio - 30 aprile
- 1° maggio - 31 agosto
- 1° settembre - 31 dicembre

Nei periodi di cui sopra l'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali di media, e viene ripartito di norma nei primi cinque giorni della settimana.

Resta ferma la regolamentazione del riposo settimanale di cui alle vigenti norme di legge nonché dall'art. 7 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.

Ai soli effetti del raggiungimento dell'orario sopraindicato saranno computate le ore retribuite a titolo di festività infrasettimanale, ferie godute, permessi sindacali, congedo matrimoniale, malattia e infortunio.

Al termine del quadrimestre le ore non recuperate non potranno essere trasferite al quadrimestre successivo.

L'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali unitarie la distribuzione dell'orario di lavoro nei singoli cantieri.

Al termine di ciascun quadrimestre le ore eccedenti la media di cui sopra saranno liquidate con le maggiorazioni previste dal c.c.n.l.

Nei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre le aziende, a fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive, potranno richiedere ai lavoratori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 commi 3° e 4° del c.c.n.l. 20 maggio 2004 di effettuare, fino ad un massimo di 5 ore settimanali, prestazioni eccedenti l'orario normale medio settimanale di cui al comma 2° del presente articolo, che saranno compensate con le maggiorazioni retributive di cui all'art. 19 - Parte Operai - del c.c.n.l. 20 maggio 2004 fatte salve eventuali condizioni di maggior favore concordate a livello aziendale.

Resta ferma la regolamentazione del riposo settimanale di cui alle vigenti norme di legge nonché dell'art. 7 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.

La possibilità, per le imprese, di richiedere di effettuare nei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre a fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive, su richiesta avanzata nei termini di cui al comma precedente, prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro settimanale, fino ad un massimo di 5 ore settimanali, vale anche laddove non sia adottata in sede aziendale la ripartizione dell'orario su base quadrimestrale.

Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga del lavoro straordinario per la giornata del sabato, si prevede che, fermo restando la preventiva comunicazione di detto lavoro alla rappresentanza sindacale unitaria, il rispetto del limite annuale contrattuale di 250 ore di lavoro straordinario ed il rispetto della durata media di 48 settimanali della prestazione lavorativa quale disposto dalle vigenti norme di legge nell'ambito del periodo di riferimento di 12 mesi come di seguito individuato con il presente articolo, la prestazione in regime di straordinario effettuata nella giornata del sabato sia compensata, oltre che con la maggiorazione di cui all'art. 19 comma 8 del c.c.n.l. 20 maggio 2004, anche con un nuovo premio orario sperimentale erogato, al lordo delle ritenute di legge, con le seguenti modalità:

Il premio verrà erogato, al lordo delle ritenute di legge, a condizione che l'operaio abbia svolto prestazione lavorativa nelle giornate del sabato per non meno di 4 ore giornaliere e per almeno 1 sabato nel corso del singolo periodo di paga e sarà regolamentata secondo la seguente tabella:

- a) al raggiungimento della quarta ora sarà corrisposto un premio non inferiore a € 1,00 per ogni ora.
Esempio: (4 x 1) = 4;
- b) dalla quinta al raggiungimento della ottava ora sarà corrisposto un premio non

inferiore a € 2,00 per ogni ora eccedente le prime 4.

Esempio: $(4 \times 2) = 8$;

- c) dalla nona al raggiungimento della sedicesima ora sarà corrisposto un premio non inferiore a € 4,00 per ogni ora eccedente le prime 8.

Esempio: $(8 \times 4) = 32$;

- d) dalla diciassettesima al raggiungimento della ventiquattresima ora sarà corrisposto un premio non inferiore a € 6,00 per ogni ora eccedente le prime 16.

Esempio $(8 \times 6) = 48$;

- e) dalla venticinquesima al raggiungimento della trentaduesima ora sarà corrisposto un premio non inferiore a € 8,00 per ogni ora eccedente le prime 24.

Esempio: $(8 \times 8) = 64$;

Ferma restando l'obbligo di erogazione del premio nel rispetto dei predetti importi minimi il premio potrà essere anche essere rimodulato secondo importi superiori, anche differenziati individualmente, in relazione al livello di inquadramento, all'anzianità e alla professionalità posseduta.

L'importo del premio potrà assorbire, fino a concorrenza, eventuali superminimi erogati in forma oraria e/o mensile ovvero premi aziendali collettivi erogati in forma oraria, giornaliera o mensile che siano stati riconosciuti a personale con particolari responsabilità di cantiere o adibito a particolari mansioni (capo-cantiere, capo - squadra, pompista, addetto centrale di betonaggio etc.) a titolo di remunerazione della disponibilità, in connessione all'incarico ricoperto, allo svolgimento della prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro e/o nella giornata del sabato, con esclusione dei superminimi riconosciuti con esplicita clausola di non assorbibilità ad opera di futuri aumenti contrattuali.

Le parti convengono altresì che su tale premio, nell'entità come sopra definita, non deve essere computata la percentuale di cui all'art. 18 del vigente c.c.n.l. industria edile regolamentazione operai poiché il suo importo è stato già quantificato tenendo conto della natura omnicomprendente di ogni incidenza.

Convengono altresì di escludere l'incidenza sul T.F.R. del premio come sopra definito e quantificato ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120 - 2° comma C.C.

Nel corso della vigenza del presente contratto integrativo provinciale le parti si incontreranno per verificare l'andamento dell'erogazione del premio del sabato e l'entità delle prestazioni lavorative richieste dalle aziende e la relativa applicazione ai fini della sua abrogazione e o suo consolidamento.

In applicazione dell'art. 5, lettera A), regolamentazione operai del c.c.n.l. 20 maggio 2004 le aziende, previo esame con le R.S.U. e/o informazione alle OO.SS. stipulanti per il tramite dell'Associazione Industriali, avranno la possibilità di sperimentare, anche a livello individuale, regimi di orario normale articolati con mesi a regime di orario settimanale normale superiore alle 40 ore e mesi di orario settimanale normale inferiore a 40 ore anche al di fuori della quadrimestralità di cui alla norma del contratto integrativo provinciale sopra riportata.

Tali regimi flessibili di orario potranno in particolare essere sperimentati per favorire il rientro periodico nei luoghi di provenienza di lavoratori di fuori regione e/o paesi terzi.

Le parti verificheranno la congruità dell'introduzione di tali regimi di orario a livello provinciale tenuto conto della sperimentazione già avvenuta a livello aziendale.

A livello aziendale potrà altresì essere convenuta tra Direzione e singoli dipendenti, a fronte di specifiche e motivate richieste del personale e compatibilmente con le esigenze tecnico - produttive dell'impresa la fruizione in forma accorpata dei permessi

Tabelle A)

A/1 Livelli e soglie min. e max. per l'anno cassa edile 2006 - 2007	
operaio comune	da 900 ore fino a 1760 = € 0,09 val. lordo x ora
operaio qualificato	da 900 ore fino a 1760 = € 0,11 val. lordo x ora
operaio specializzato	da 900 ore fino a 1760 = € 0,13 val. lordo x ora
operaio IV° livello	da 900 ore fino a 1760 = € 0,15 val. lordo x ora
A/2 Livelli e soglie min. e max. per gli anni casse edile 2007 - 2008 e 2008 - 2009	
operaio comune	da 900 ore fino a 1760 = € 0,10 val. lordo x ora
operaio qualificato	da 900 ore fino a 1760 = € 0,13 val. lordo x ora
operaio specializzato	da 900 ore fino a 1760 = € 0,16 val. lordo x ora
operaio IV° livello	da 900 ore fino a 1760 = € 0,19 val. lordo x ora

Esempi:

- Operaio specializzato che abbia totalizzato 800 ore ordinarie di lavoro nell'anno Cassa Edile 1 ottobre 2006 – 30 settembre 2007
Con la retribuzione del mese di febbraio 2008 non sarà erogato alcun premio S.A.V.
- Operaio specializzato che abbia totalizzato 1.000 ore ordinarie di lavoro nell'anno Cassa Edile 1 ottobre 2006 – 30 settembre 2007
Con la retribuzione del mese di febbraio 2008 sarà erogato un premio S.A.V. pari a € 0,13 x 1000 = € 130,00 lordi (vedi Tabella A/1)
- Operaio specializzato che abbia totalizzato 1.760 ore ordinarie di lavoro nell'anno Cassa Edile 1 ottobre 2006 – 30 settembre 2007
Con la retribuzione del mese di febbraio 2008 sarà erogato un premio S.A.V. pari a € 0,16 x 1.760 = € 281,60 lordi (vedi Tabella A/2)

N.B. Lo stesso criterio di calcolo sarà adottato per gli anni di Cassa edile 1 ottobre 2007 – 30 settembre 2008 e 1 ottobre 2008 – 30 settembre 2009 con Tabella A/2 e/o B.

Per gli operai il cui rapporto di lavoro si risolvesse in data antecedente a quella prevista per l'erogazione del premio, quest'ultimo sarà liquidato, sempre che ne sia stato maturato il requisito minimo di 900 ore, con l'ultima mensilità di paga sempre sulla base di tutte le ore ordinarie lavorate.

Per gli operai che percepiranno il predetto premio per entrambi gli anni cassa edile 2006 – 2007 e 2007 - 2008, in relazione al costante rapporto di lavoro senza soluzione di continuità sviluppato con la medesima impresa e che risultassero di aver maturato sempre in forza del predetto rapporto di lavoro, i requisiti per l'erogazione del premio per l'anno cassa edile 2008 – 2009 (da erogarsi quindi nel febbraio del 2010), l'ammontare complessivo di detto premio sarà calcolato secondo la tabella B seguente, in misura non inferiore agli importi come di seguito specificati:

Tabella B

Livelli e soglie min. e max. per l'anno cassa edile 2008 - 2009 (da erogarsi nel febbraio del 2010), per i soli aventi diritto in costanza di rapporto triennale

operaio comune	da 900 ore fino a 1.760 = € 0,13 val. lordo x ora
operaio qualificato	da 900 ore fino a 1.760 = € 0,16 val. lordo x ora
operaio specializzato	da 900 ore fino a 1.760 = € 0,20 val. lordo x ora
operaio IV° livello	da 900 ore fino a 1.760 = € 0,25 val. lordo x ora

Esempio di calcolo x il triennio 1° ottobre 2006 – 30 settembre 2009:

- Operaio specializzato che abbia totalizzato 1.760 ore ordinarie di lavoro nell'anno Cassa Edile 1 ottobre 2006 – 30 settembre 2007
Con la retribuzione del mese di febbraio 2008 sarà erogato, in partita provvisoria, un premio S.A.V. pari a € 0,13 x 1.760 = € 228,80 lordi
- Operaio specializzato che abbia totalizzato 1.760 ore ordinarie di lavoro nell'anno Cassa Edile 1 ottobre 2007 – 30 settembre 2008
Con la retribuzione del mese di febbraio 2009 sarà erogato, in partita provvisoria, un premio S.A.V. pari a € 0,16 x 1.760 = € 281,60 lordi
- Operaio specializzato che abbia totalizzato 1.760 ore ordinarie di lavoro nell'anno Cassa Edile 1 ottobre 2008 – 30 settembre 2009
Con la retribuzione del mese di febbraio 2010 sarà erogato, in partita definitiva, un premio S.A.V. pari a € 0,20 x 1.760 = € 352,00 lordi

Totale del premio S.A.V. erogato alla fine del triennio di Cassa Edile 2006 - 2009:
€ (228,80 + 281,60 + 352,00) = **862,40**

In caso di variazione di livello intervenuto nel corso dell'anno Cassa Edile l'importo del premio sarà calcolato, in ragione delle ore ordinarie effettuate, sulla base della quota oraria prevista per il nuovo livello posseduto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in modo omnicomprensivo di ogni sua quota di incidenza; pertanto esso non avrà incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti di alcun genere e su di esso non sarà computata la percentuale di cui all'art. 18 del vigente c.c.n.l. industria edile, tenendo conto che per tale personale le parti hanno già tenuto conto dell'incidenza delle maggiorazioni per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

Le Parti convengono inoltre di escluderne l'incidenza sul T.F.R. ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120 2° comma c.c.

Nota a verbale 1

Le parti si danno atto reciprocamente che gli importi del premio sperimentale S.A.V. erogati per l'anno Cassa Edile 2008 – 2009 (da erogarsi nel febbraio del 2010) per i soli aventi diritto in costanza di rapporto triennale con l'impresa costituiscono importi di riferimento minimo, che l'azienda potrà elevare a favore dei singoli lavoratori in possesso del requisito di costanza triennale di rapporto in ragione della professionalità posseduta e dei livelli di inquadramento e di responsabilità ricoperti.

Nota a verbale 2

Le parti convengono che per il personale operaio che, in ragione delle mansioni svolte, è riconducibile alla figura degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui all'art. 6 del c.c.n.l. 20 maggio 2004, in relazione all'orario normale di lavoro fissato per tale figura in 48 ore medie settimanali, il diritto al premio per il singolo scatterà con il raggiungimento di una soglia minima di 1.080 ore ordinarie e fino ad un massimo di 2.100 ore ordinarie effettivamente lavorate.

Art. 5 Trasferta

All'operaio comandato a prestare la propria attività in un cantiere sito oltre i confini territoriali del comune dove è ubicata la sede dell'impresa o il cantiere per il quale è stato assunto ovvero il cantiere presso il quale è stato permanentemente trasferito, e comunque oltre 5 Km. dai predetti luoghi (sede o cantiere), spetta una diaria giornaliera di trasferta non inferiore alle seguenti misure:

a) cantiere sito fino a 12 Km dal limite territoriale di cui sopra per gli:

apprendisti e manovali	€	11,00;
operai qualificati	€	11,50;
operai specializzati	€	12,00;
operai super specializzati	€	13,00;

b) cantiere sito oltre 12 Km e fino a 40 Km dal limite territoriale di cui sopra per gli:

apprendisti e manovali	€	17,00;
operai qualificati	€	18,00;
operai specializzati	€	18,50;
operai super specializzati	€	19,50;

c) cantiere sito oltre 40 Km dal limite territoriale di cui sopra per gli:

apprendisti e manovali	€	21,00;
operai qualificati	€	22,00;
operai specializzati	€	23,00;
operai super specializzati	€	24,00;

Le predette diarie verranno erogate nel rispetto degli importi minimi sopra individuati per ogni e sola giornata di trasferta purchè vi sia prestazione nel cantiere di destinazione di almeno 5 ore, con presenza in cantiere anche dopo la pausa meridiana e si intendono risarcitorie di ogni spesa e disagio conseguenti alla trasferta, ivi compresi quello del viaggio per giungere al cantiere di destinazione e rientro, ancorché effettuato con utilizzo di mezzi pubblici di trasporto o con mezzo proprio, salvo quanto previsto ai successivi commi e/o eventuali condizioni di miglior favore già esistenti in azienda.

A fronte dell'erogazione delle predette diarie l'impresa non avrà l'obbligo di fornire il pasto ed il lavoratore dovrà provvedere personalmente alle spese per il vitto e la refezione meridiana e dovrà trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

Nel caso di prestazione lavorativa, dal lunedì al venerdì, senza ripresa dopo la pausa meridiana gli importi minimi di trasferta come sopra individuati (salvo diversi accordi e/o prassi aziendali) saranno erogati in misura ridotta del 50%.

Nel caso di prestazione lavorativa, nella sola giornata di sabato, senza ripresa dopo la pausa meridiana gli importi minimi di trasferta come sopra individuati (salvo diversi accordi e/o prassi aziendali) saranno erogati, con apposito codice identificativo, in misura pari al 100%.

Al personale comandato alla guida degli automezzi dell'impresa adibiti al trasporto dei lavoratori sarà corrisposta oltre alla diaria giornaliera di trasferta di cui sopra un'indennità di guida commisurata alla normale retribuzione corrispondente al tempo forfetariamente determinato per la guida (andata e ritorno), con l'obbligo di effettuare comunque l'orario di cantiere.

Le parti, anche in via di interpretazione ricognitiva di prassi consolidata, si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 8 aprile 2003

n. 66, che ha recepito quanto già previsto dall'art. 1° del R.D.L. 17 aprile 1923 n. 692 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con R.D.L. 10 settembre 1923 n. 1955, tale tempo di guida non è da considerarsi lavoro effettivo a nessun effetto di legge e/o di contratto e non è pertanto utile al raggiungimento dell'orario massimo giornaliero e settimanale di legge e di contratto nonché per la determinazione dei limiti di intervento settimanale della cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria in caso di sospensione della normale prestazione lavorativa intervenuta per le causali contemplate dalla legge nell'arco della settimana.

Le parti convengono inoltre che su tale indennità di guida, nell'entità come sopra definita, non deve essere computata la percentuale di cui all'art. 18 del vigente c.c.n.l. industria edile regolamentazione operai poiché il suo importo è stato già quantificato tenendo conto della natura omnicomprensiva di ogni incidenza.

Convengono altresì di escludere l'incidenza sul T.F.R. dell'indennità di guida come sopra definita e quantificata ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120 - 2° comma C.C.

L'azienda coprirà comunque il personale comandato alla guida di automezzi aziendali con una polizza assicurativa per i casi di sospensione della patente a causa di infortunio durante il viaggio.

Ove il lavoratore sia comandato a recarsi presso il cantiere di destinazione con l'utilizzo di mezzo proprio in aggiunta all'indennità di trasferta prevista nei precedenti commi gli verrà riconosciuto un rimborso chilometrico per ogni chilometro di percorrenza calcolato dalla sede dell'impresa o dal cantiere di assunzione come definito al comma 1° in ragione per chilometro calcolato su autovetture come di seguito specificato:

A) Percorrenze medie annue documentabili fino a 15.000 km.

- vetture fino a 1400 cc. € 0,48
- vetture oltre 1400 cc. e fino a 1800 cc. € 0,54
- vetture oltre 1800 cc. € 0,60

B) Percorrenze medie annue documentabili comprese fra 15.000 e 30.000 km.

- vetture fino a 1400 cc. € 0,47
- vetture oltre 1400 cc. e fino a 1600 cc. € 0,53
- vetture oltre 1600 cc. € 0,59

C) Percorrenze medie annue documentabili superiori a 30.000 km.

- vetture fino a 1400 cc. € 0,46
- vetture oltre 1400 cc. e fino a 1600 cc. € 0,52
- vetture oltre 1600 cc. € 0,58

La diaria di trasferta di cui sopra non comporta le spese di eventuale pernottamento.

Nel caso in cui la missione richieda il pernottamento, la trasferta verrà definita in forma forfettaria anche individuale e omnicomprensiva tenuto conto della zona d'impiego e delle relative difficoltà di raggiungimento.

In alternativa, oltre alla diaria di cui sopra, la ditta provvederà direttamente per le spese di pernottamento e di vitto serale e prima colazione; in alternativa il lavoratore avrà diritto al rimborso a piè di lista delle spese relative nei limiti della normalità (per pasto serale, prima colazione e pernottamento) ed in luoghi autorizzati dall'impresa.

Le parti infine convengono che i trattamenti di trasferta di cui sopra non trovano applicazione nel caso in cui il cantiere dove l'operaio è comandato a prestare la propria opera sia ubicato nel comune di residenza del lavoratore ovvero determini un avvicinamento alla sua abituale residenza o dimora tale da non comportare un aumento del normale disagio correlato alla prestazione presso il luogo di assunzione come definito al comma 1°.

1° Chiarimento a verbale

Ai fini dell'erogazione dei trattamenti di trasferta ivi previsti le parti, anche in via di interpretazione ricognitiva della prassi consolidata, convengono che il dipendente operaio che è stato inizialmente assunto per tutta la durata di uno specifico cantiere ed il cui rapporto di lavoro sia poi proseguito con la stessa impresa dopo la conclusione di tale cantiere, deve intendersi trasferito presso la sede dell'impresa successivamente alla conclusione del primo cantiere, salvo diversa espressa comunicazione al lavoratore.

2° Chiarimento a verbale

Le parti convengono che al personale in forza presso le imprese edili comandato alle mansioni di autista, venga riconosciuta per le sole giornate in cui svolge la sua prestazione al di fuori del luogo di assunzione quale definito al comma 1° ed in quanto l'attività dallo stesso esercitata si esplica partendo da un luogo fisso di lavoro, identificabile appunto nella sede di assunzione così come definita al comma 1°, (restando irrilevante che l'attività di trasporto, ritiro e/o consegna merci avvenga o possa avvenire in più luoghi e/o cantieri), un'indennità di trasferta con le seguenti modalità:

a) nell'ipotesi in cui il personale di cui sopra sia comandato a recarsi unitamente al personale di cantiere con automezzi aziendali in uno specifico cantiere per ritirare il mezzo che dovrà movimentare, con rientro sempre unitamente al personale di cantiere presso la sede di assunzione, la diaria giornaliera di trasferta sarà erogata (salvo diversi accordi e/o prassi aziendali) alle stesse condizioni e modalità previste per il personale operaio di cantiere;

b) nell'ipotesi in cui la prestazione del personale di cui sopra si espliciti partendo con il mezzo direttamente dalla sede di assunzione e facendovi rientro con lo stesso mezzo, la diaria giornaliera di trasferta sarà erogata (salvo diversi accordi e/o prassi aziendali) con modulazione da parte dell'impresa, in misura non inferiore al 50% degli importi come individuati ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo, in relazione alle distanze raggiunte in sede di prestazione di guida e al disagio connesso.

Le parti convengono altresì che in tale ipotesi la diaria sarà erogata a condizione che la prestazione di guida del mezzo aziendale abbia comportato la necessità della presenza fuori della sede di assunzione durante la pausa meridiana e si sia comunque svolta per almeno 4 ore complessive durante la giornata lavorativa, di cui almeno 1 dopo la pausa meridiana.

Convengono altresì che in tale ipotesi la diaria giornaliera di trasferta non venga erogata laddove, in forza di preesistenti accordi e/o prassi aziendale, l'impresa provveda direttamente al pasto per il personale autista ovvero rimborsi a piè di lista le spese relative.

Le parti infine confermano che l'erogazione delle diarie di trasferta al personale autista, secondo quanto previsto nel presente chiarimento a verbale, non determina il venir meno della natura discontinua delle prestazioni svolte dal predetto personale e che, salvo diverso accordo intervenuto in sede di assunzione o successivamente tra impresa e lavoratore, l'assunzione del personale autista discontinuo si intende fatta per il medesimo orario normale contrattuale di lavoro del personale operaio di cantiere.

3° Chiarimento a verbale

Le parti convengono che l'armonizzazione dei trattamenti di trasferta preesistenti a livello aziendale con quanto previsto dal presente articolo avvenga in modo da assicurare al personale già in forza e fruente il trattamento di trasferta condizioni complessive, per quanto attiene alla copertura delle spese da sostenere da parte del lavoratore, non inferiori a quelle già praticate a livello aziendale

Art. 6 Indennità alta montagna

Con riferimento all'art. 23 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:

- per i lavori eseguiti oltre i 1.200 metri sul livello del mare 11%.

La percentuale sopra riportata si calcola sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del citato c.c.n.l.

L'indennità suddetta non sarà corrisposta agli operai che risiedono nello stesso comune, nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.

Art. 7 Disciplina sperimentale della trasferta nel Veneto

Le parti si impegnano a promuovere l'adozione per tutto il territorio del Veneto, tenuto conto della sempre maggiore integrazione del settore a livello regionale e dell'accresciuta mobilità interprovinciale delle maestranze, ed in attuazione di quanto previsto dall'Accordo nazionale 23 marzo 2006, di una nuova disciplina sperimentale della trasferta a livello regionale incentrata sull'adozione di regolamentazioni omogenee in materia di requisiti per l'accesso alle prestazioni e assistenze contrattuali qualificanti, sia per quanto concerne l'insorgenza del diritto che il momento di liquidazione delle stesse:

Quanto sopra al fine della razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti in capo alle imprese, della tutela dei diritti acquisiti da parte dei lavoratori e del miglioramento del ruolo delle Casse Edili quali enti certificatori della regolarità contributiva nell'ambito della procedura per il rilascio del D.U.R.C.

La nuova disciplina sperimentale, fondata sul presupposto, già convenuto nel precedente c.c.p.l., della messa in rete delle Casse Edili del Veneto, dovrà articolarsi secondo i seguenti principi:

- l'operaio in trasferta resta iscritto alla Cassa Edile di provenienza che è l'unica deputata a ricevere i relativi versamenti;
- l'impresa sarà tenuta a comunicare, sia alla Cassa Edile di provenienza che a quella dove si svolgono i lavori, l'elenco degli operai inviati in trasferta; la medesima comunicazione verrà trasmessa dalla Cassa Edile di provenienza a quella dove è situato il cantiere;
- ferma restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico dovuto all'operaio in trasferta e derivante complessivamente da:
 - minimo di paga base,
 - indennità di contingenza,
 - indennità territoriale di settore,
 - elemento economico territoriale,

- quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta, previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza

non potrà essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione del minimo di paga base, dell'indennità di contingenza, dell'indennità territoriale di settore, dell'elemento economico territoriale, in vigore nella provincia dove si svolgono i lavori; l'eventuale integrazione sarà corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea, e, come l'indennità territoriale di settore, andrà soggetta alle stesse trattenute contributive e fiscali e costituirà base di riferimento per gli accantonamenti e le contribuzioni dovuti alla Cassa Edile;

- all'operaio in trasferta spetteranno anche, se dovute, le indennità di cui agli artt. 20 e 23 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 in atto nella provincia dove si svolgono i lavori;
- la contribuzione dovuta alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori per gli operai inviati in trasferta è quella in vigore nella Cassa Edile di provenienza. Peraltro, la Cassa Edile di provenienza provvederà a trasferire alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori esclusivamente i contributi afferenti il comitato paritetico territoriale, nonché le quote territoriali di adesione contrattuale, nella misura in vigore nella provincia in cui si svolgono i lavori, se inferiori o eguali. Il versamento del contributo per il C.P.T. nonché le predette quote di adesione territoriale sono commisurati alla maggiore aliquota tra quelle in atto nelle due province interessate;
- laddove tra le contribuzioni di cui sopra vi fossero differenze, la Cassa Edile di provenienza provvederà alle relative compensazioni. L'eventuale importo a debito dell'impresa verrà richiesto alla stessa dalla Cassa Edile di provenienza;
- le parti sociali si faranno carico a livello delle singole province del Veneto di enucleare chiaramente le aliquote in atto per la contribuzione al C.P.T. e per le quote di adesione contrattuali locali scindendole da quelle nazionali e ripristinando, se non in atto, la pariteticità delle stesse. Detta procedura verrà attuata fino a che non vengano uniformate nell'aliquota le contribuzioni in atto nelle 7 Casse Edili del Veneto per quanto attiene la contribuzione C.P.T. e le quote territoriali di adesione contrattuale;
- le parti sociali a livello regionale dovranno verificare la possibilità di evitare le compensazioni postume tra imprese e Casse attraverso una modifica del programma di gestione M.U.T., in modo che i versamenti delle eventuali diverse aliquote in atto presso la Cassa Edile di provenienza e quella in cui si svolgono i lavori, avvengano contestualmente all'atto della presentazione della denuncia mensile degli operai in trasferta;
- la titolarità delle deleghe sindacali sarà quella in vigore nel territorio ove si svolgono i lavori, in conformità a quanto previsto dal c.c.n.l. e dalla contrattazione integrativa provinciale di riferimento;
- le compensazioni di cui sopra saranno effettuate dalle Casse Edili interessate;
- la Cassa Edile di provenienza dovrà effettuare i versamenti di cui al precedente comma spettanti alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori, entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento da parte dell'impresa;

Per i lavoratori inviati in trasferta presso province ubicate al di fuori della regione Veneto nonché per quelli provenienti, in regime di trasferta, da province di altre regioni, restano ferme le norme di cui all'articolo 21 del c.c.n.l. 20 maggio 2004;

Per quanto sopra le parti indirizzano la rispettiva rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile di Vicenza al recepimento delle intese che saranno raggiunte tra le parti sociali in sede regionale per attivare tale disciplina sperimentale

della trasferta in aderenza ai principi in precedenza richiamati tramite il collegamento tra le Casse Edili Industriali del Veneto.

Art. 8 Nuove prestazioni straordinarie Cassa Edile di Vicenza “nuovi ammortizzatori sociali” destinate agli apprendisti operai

A) Le parti convengono che, dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2009, sia istituita una nuova prestazione straordinaria sperimentale della Cassa Edile di Vicenza di cui beneficeranno gli apprendisti operai.

Essa comporterà che, in caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro dell'apprendista operaio messa in atto dall'impresa a seguito di condizioni meteorologiche avverse, la Cassa Edile di Vicenza riconoscerà all'apprendista una prestazione straordinaria, commisurata alla retribuzione di spettanza, in misura percentuale pari a quella prevista per il trattamento di cig ordinaria riconosciuto al personale operaio per i medesimi eventi, nei limiti dei massimali di intervento della cig in vigore all'atto dell'evento e per le ore ordinarie non lavorate.

Ai predetti fini per apprendisti si intendono sia i lavoratori assunti sulla base della normativa prevista dalla legge n. 196/1997 sia quelli assunti con una delle tipologie di apprendistato disciplinate dagli artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche o integrazioni.

Tale prestazione straordinaria sarà erogata dalla Cassa Edile di Vicenza nel corso di ciascun anno solare per un plafond complessivo di intervento per apprendista non superiore a 150 ore e per un numero di apprendisti massimo pari a quello fissato dalla normativa per il settore dell'industria delle costruzioni.

L'emolumento straordinario sarà anticipato dall'impresa al proprio apprendista iscritto avente titolo, con successivo diritto al rimborso da parte della Cassa Edile di Vicenza

L'impresa potrà chiedere, nel rispetto del plafond annuo sopraindicato, il rimborso alla Cassa Edile solo per l'apprendista che risulti iscritto e a condizione che essa sia regola con il versamento della contribuzione alla Cassa Edile di Vicenza.

Condizione per l'erogazione del rimborso è la presentazione, da parte dell'impresa, di apposita domanda in nome e per conto dell'interessato alla Cassa Edile di Vicenza corredata dalla documentazione consistente nell'autorizzazione all'intervento della C.I.G. ordinaria per avverse condizioni meteorologiche rilasciata dalla competente sede INPS con l'allegata domanda di richiesta dell'intervento riferito al personale operaio; la domanda di rimborso da parte dell'impresa dovrà essere inoltrata, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dal rilascio della richiamata autorizzazione dell'INPS.

Il rimborso all'impresa sarà disposto dalla Cassa Edile di Vicenza a fronte della presentazione della documentazione sopra richiamata.

Le parti convengono infine che, laddove nel corso di vigenza della nuova prestazione sperimentale intervengano a livello legislativo o in sede contrattuale nazionale o a livello regionale nuove discipline inerenti l'argomento, anche sotto l'aspetto di istituzione di una prestazione mutualistica su base regionale, potranno rivedere, anche totalmente, la disciplina della prestazione straordinaria come sopra fissata.

B) Dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2009 viene istituita, nell'ipotesi di assenza per malattia comune non professionale, una nuova prestazione straordinaria Cassa Edile ad integrazione del trattamento contrattuale attualmente esistente per gli apprendisti operai. Essa sarà di ammontare tale da garantire all'apprendista l'erogazione complessiva analoga a quella garantita (tra trattamento Cassa Edile e Inps) all'operaio

in malattia per un massimo di 180 giorni; oltre tale periodo di assenza si conferma l'applicazione all'apprendista del trattamento economico in caso di malattia non professionale fissato dall'art. 26 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.

Ai predetti fini per apprendisti si intendono sia i lavoratori assunti sulla base della normativa prevista dalla legge n. 196/1997 sia quelli assunti con una delle tipologie di apprendistato disciplinate dagli artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche o integrazioni e per i quali si applichi la regolamentazione contrattuale prevista dal c.c.n.l. edilizia industriale 20 maggio 2004.

L'impresa anticiperà per conto della Cassa Edile l'erogazione degli emolumenti indicati al punto B) agli apprendisti aventi diritto e ne chiederà il rimborso alla Cassa Edile di Vicenza solo per l'apprendista che risulti iscritto e a condizione che essa sia regola con il versamento della contribuzione alla Cassa Edile di Vicenza.

Le imprese per ottenere il rimborso della presente prestazione straordinaria utilizzeranno le medesime procedure già in essere con la Cassa Edile di Vicenza per quanto concerne il rimborso della quota di integrazione contrattuale relativa alle malattie degli apprendisti.

Le parti convengono infine che, laddove nel corso di vigenza della nuova prestazione sperimentale intervengano a livello legislativo o in sede contrattuale nazionale discipline inerenti l'argomento, potranno rivedere, anche totalmente, la disciplina della prestazione straordinaria come sopra fissata.

Art. 9 Cassa Edile della Provincia di Vicenza

L'attività della Cassa Edile nella provincia di Vicenza è regolata da apposito Statuto e regolamento, approvati dalle Associazioni sindacali contraenti con accordo collettivo provinciale.

Il contributo di cui all'art. 36 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 è fissato nella misura complessiva del 2,52% da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 24 del c.c.n.l.

Ai sensi delle disposizioni suddette il contributo in parola è così ripartito: 2,10% a carico dei datori di lavoro e 0,42% a carico dei lavoratori.

La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile.

Le modalità di versamento alla Cassa Edile di detto contributo sono stabilite dallo statuto e relativo regolamento della Cassa stessa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 le Associazioni sindacali contraenti si riservano di approvare le prestazioni assistenziali della Cassa Edile, deliberate dal suo Consiglio di amministrazione, e di determinare, entro i limiti proposti da detto Consiglio di amministrazione, la natura, le misure, nonché le date di decorrenza e di durata delle singole prestazioni medesime.

Le parti confermano che, a far data dal 1° luglio 1998 la fornitura di scarpe e di tute antiinfortunistiche al personale operaio, con i limiti e le frequenze previgenti, avviene direttamente da parte delle imprese.

Per incentivare l'effettiva messa a disposizione delle maestranze degli indumenti di lavoro le parti confermano a carico della Cassa Edile di Vicenza l'onere di rimborsare le imprese che sosterranno la fornitura di tale materiale con il riconoscimento di € 60,00 (euro sessantavirgolazero) per fornitura unitaria effettuata al singolo dipendente.

Resta fermo che la messa a disposizione delle maestranze degli indumenti di lavoro costituisce obbligo di legge che prescinde dalla maturazione dei requisiti per l'accesso dell'azienda alla prestazione della Cassa Edile di Vicenza.

Condizione vincolante per l'accesso al rimborso sarà la presentazione, da parte della singola impresa iscritta, della documentazione attestante la consegna al personale operaio degli indumenti di lavoro di cui sopra unitamente alle firme di riscontro dei singoli dipendenti a conferma dell'avvenuta ricezione dei predetti indumenti.

La quota di rimborso per fornitura unitaria effettuata come sopra stabilita potrà essere successivamente adeguata con delibera del Comitato di Gestione della Cassa Edile in relazione all'andamento dei costi di mercato che le aziende incontreranno per assolvere alla prestazione nonché agli andamenti di bilancio della stessa Cassa Edile.

Le parti si danno atto che i predetti indumenti di lavoro costituiscono bene strumentale e protettivo per lo svolgimento dell'attività lavorativa ed è pertanto fatto tassativo obbligo al dipendente assegnatario di farne uso secondo le vigenti disposizioni antiinfortunistiche e di igiene sul lavoro.

Le parti esprimono parere favorevole ad una verifica, da parte del Comitato di gestione, circa l'attualità e l'utilità delle prestazioni atte a garantire ai figli dei lavoratori iscritti la frequenza alle colonie estive e di proporre diversi utilizzi o diverse destinazioni.

Confermano che il mancato versamento delle quote di cui al presente accordo è considerato inadempimento contrattuale a tutti gli effetti.

Art. 10 Contribuzione Cassa Edile

A seguito della valutazione delle proiezioni di spesa connesse all'istituzione delle nuove prestazioni straordinarie "nuovi ammortizzatori sociali" destinate agli apprendisti operai, tenendo altresì conto delle prescrizioni contenute nell'Accordo nazionale 31 maggio 2005 con il quale ANCE ed Organizzazioni sindacali nazionali hanno indirizzato le proprie rispettive rappresentanze territoriali in ordine alla gestione del patrimonio e delle eventuali riserve di tali Enti, sotto forma di modulazione delle aliquote di contribuzione in misura commisurata ai fabbisogni delle singole gestioni le parti convengono di apportare le seguenti modifiche alle aliquote di contribuzione alla Cassa Edile di Vicenza, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del c.c.n.l. 20 maggio 2004:

Il contributo APE, già in essere nella misura del 4,00%, sarà ridotto all'3,70% a decorrere dal 1° gennaio 2007;

Il contributo Fondo integrativo vestiario ed assistenze varie C.P.T., già in essere nella misura dello 0,60%, viene elevato allo 0,80% a partire dal 1° gennaio 2007.


Art. 11 Previdenza complementare contrattuale di settore

Le parti, riconfermando la validità di quanto previsto dall'Accordo nazionale 10 settembre 2003 e successive intese in materia convengono che, al fine di favorire l'adesione del personale operaio alla previdenza complementare di origine contrattuale, la Cassa Edile di Vicenza rimborsi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2007 e nel rispetto delle disposizioni del c.c.n.l. 20 maggio 2004, la contribuzione dell'1% dovuta dalle imprese per il personale operaio che ha aderito alla previdenza complementare di origine contrattuale con imputazione del relativo costo di copertura al residuo gestione APES/APE.

Le parti convengono inoltre di rincontrarsi prima di tale scadenza per valutare la prosecuzione o meno negli anni successivi di tale forma di copertura mutualistica della contribuzione a carico delle imprese in relazione all'evoluzione delle disposizioni di legge in materia di previdenza complementare, con particolare riferimento a disposizioni che prevedano lo smobilizzo del Fondo T.F.R. delle aziende per incentivare lo sviluppo della previdenza complementare e le eventuali misure agevolative previste a favore delle imprese i cui lavoratori optino per tale utilizzo del T.F.R.

Le parti convengono altresì l'erogazione da parte della Cassa Edile di Vicenza, sempre in via sperimentale per l'anno 2007, di una somma una tantum pari allo 0,65% delle retribuzione imponibile T.F.R. a favore del personale operaio, che, in sede di adesione alla previdenza complementare, abbia scelto di aumentare volontariamente per lo stesso anno di almeno lo 0,48% la contribuzione a suo carico alla stessa previdenza complementare.

La prosecuzione o meno di tale misura di incentivazione per il periodo successivo al 31 dicembre 2007 sarà valutata sempre in relazione alle disposizioni di legge che stabiliranno lo smobilizzo del Fondo T.F.R. delle aziende per incentivare lo sviluppo della previdenza complementare e le eventuali misure agevolative previste a favore delle imprese i cui lavoratori optino per tale utilizzo del T.F.R.



Bistoni

Carra

FT

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten notes]

PARTE IMPIEGATI

Art. 1 Premio di produzione

Il premio di produzione degli impiegati resta definitivamente congelato nelle misure lorde mensili in essere di seguito riportate al netto degli importi del vecchio E.E.T. che saranno conglobati secondo le modalità e tempistiche stabilite nell'articolo "Elemento Economico Territoriale":

7° Livello	€	144,97
6° Livello	€	135,24
5° Livello	€	112,21
4° Livello	€	98,03
3° Livello	€	88,79
2° Livello	€	79,88
1° Livello	€	69,15

Art. 2 Mensa

Ai soli impiegati addetti ai cantieri temporanei si applica la normativa in materia di mensa prevista per gli operai dal presente contratto collettivo provinciale di lavoro. L'applicazione della presente normativa esclude ogni altra erogazione per lo stesso titolo ivi compresa la preesistente indennità sostitutiva. Eventuali indennità sostitutive già riconosciute al personale non addetto ai cantieri temporanei saranno conservate sotto forma di superminimo individuale non assorbibile nei confronti dei soli lavoratori che le abbiano continuativamente percepite nel periodo 1° settembre 1997 - 31 marzo 1998. Tale superminimo decorrerà dal 1° maggio 1998 e sarà quantificato in misura di € 11,36 (euro undicivirgolatrentasei) lordi mensili. Tale superminimo non competerà in ragione di quota giornaliera per ogni giornata prestata in trasferta ovvero nel corso della quale venga percepita l'indennità di mensa.

Art. 3 Orario di lavoro

Le parti convengono, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del D.lgs. 66/2003, che il periodo di riferimento di cui all'art. 4 comma 3 del D.lgs. 66/2003, sia fissato per il personale impiegatizio di cantiere in dodici mesi, a fronte della fisiologica complessità di organizzazione del lavoro edile caratterizzata da non uniformità di distribuzione della prestazione lavorativa in quanto condizionata da fattori non predeterminabili quali gli eventi meteorologici e le varianti di intervento richieste in corso d'opera dalla committenza sia pubblica che privata; convengono altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2007 tale periodo di riferimento di 12 mesi coincida con il periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno solare.

Art. 4 Trasferta

Ferma restando la possibilità di definire, ai sensi di quanto previsto nell'art. 56 – “Regolamentazione Impiegati” - del c.c.n.l. 20 maggio 2004 ,trattamenti individuali di trasferta in forma forfettaria, tenuto conto della zona di impiego e dei relativi disagi, ove le imprese intendano istituire trattamenti aziendali di trasferta per gli impiegati potranno fare riferimento ai criteri e modalità di erogazione di tali trattamenti quali disciplinati dall'articolo “Trasferta parte operai” del presente c.c.p.l.

Art. 5 Assistenza sanitaria integrativa per gli impiegati

Le parti convengono sull'opportunità di proporre alla C.n.c.e. di estendere, su base nazionale, regionale e/o provinciale, l'assistenza sanitaria integrativa “Sanicard” al personale impiegatizio del settore valutando, se del caso e a propria discrezione, la possibilità di fissare massimali e condizioni di polizza migliorative rispetto a quelli già in atto per il personale operaio.

Letto, confermato e sottoscritto

Sezione Costruttori Edili VICENZA

Fiorandrea Appa
Giuseppe
Luigi Angelo
Roberto

Vicenza, addì 27 ottobre 2006

Correa

Feneal-UIL VICENZA
Filca – CISL VICENZA
Fillea CGIL VICENZA

Luigi
Ciuffon Loris
Antonio
Roberto
Antonio
Antonio